SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 222)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA Andrea e NICOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1963

Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, numero 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili stabilisce diversi termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni degli incrementi di valore soggetti a tassazione.

Tali diversi termini sono fissati soprattutto in sede di prima applicazione della legge in quanto è chiaro che successivamente si avrà, almeno per i privati, una denuncia quasi automatica al momento dell'alienazione ovvero al momento della utilizzazione delle aree.

In particolare nei Comuni dove l'imposta può essere applicata anche a carico di coloro che abbiano alienato l'area posteriormente alla data di riferimento fissata dal Comune ma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge le dichiarazioni dovranno essere fatte entro 60 giorni dalla data dell'avviso del Sindaco.

È chiaro che questo termine si riferisce solo ai privati che hanno alienato l'area prima dell'entrata in vigore della legge ma successivamente alla data di riferimento fissata dal Comune.

Infatti per la successiva applicazione della legge valgono per i privati le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 che dispongono che la denuncia debba essere richiesta dal Notaio, il quale poi la trasmette al Comune, al momento della stipula degli atti di trasferimento ovvero, se il trasferimento avviene per atto privato, entro cinque giorni da quello della registrazione dell'atto e quando, infine, si abbia utilizzazione dell'area al momento della richiesta della licenza di costruzione.

Anche per le società sono stabiliti termini precisi: 30 giorni dal compimento del decennio di appartenenza dell'area in via normale e 180 giorni dalla comunicazione del Sindaco in sede di prima applicazione della legge nei Comuni che dispongano la retrodatazione della tassazione.

Il termine di 60 giorni si riferisce solo a coloro che, pur avendo alienato l'area pri-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma dell'entrata in vigore della legge, sono soggetti a tassazione in quanto il Comune si è avvalso della facoltà concessagli dal secondo comma dell'articolo 25. Ma appunto per questo il termine è da considerarsi assolutamente inadeguato e ciò per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo i privati, specialmente i piccoli proprietari, trovano difficoltà nel raccogliere tutti gli elementi richiesti dalla legge, sia per la loro incompetenza in pratiche del genere sia perchè si debbono rivolgere a più uffici per mettere insieme la documentazione necessaria.

In secondo luogo gli uffici competenti non potranno rilasciare con celerità i documenti che gli interessati richiedono in quanto essi si sono venuti a trovare di fronte ad una mole imponente di lavoro. Infatti è da considerare che praticamente tutti coloro che hanno alienato aree nei dieci anni passati sono soggetti alla denuncia e quindi si sono rivolti agli uffici competenti per ottenere i documenti necessari.

In terzo luogo bisogna considerare che in molti casi i 60 giorni assegnati dalla legge per ottemperare all'obbligo della dichiarazione sono coincisi con le ferie estive durante le quali anche gli uffici disponevano di personale ridotto.

Infine sembra illogico che mentre alle società, che dispongono di attrezzature, documentazioni e mezzi adeguati, sono stati concessi 180 giorni per la dichiarazione (penultimo comma dell'articolo 25) ai privati siano stati concessi solo 60 giorni.

Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e tenute presenti le gravi sanzioni previste dalla legge per coloro che non effettuino in tempo utile le dichiarazioni si impone l'urgente necessità di prorogare il termine previsto dal primo comma dell'articolo 27 nonchè di disporre una sanatoria per coloro che eventualmente siano già incorsi nelle sanzioni previste dalla legge.

A tal fine abbiamo predisposto il presente disegno di legge che vi invitiamo, per ovvi motivi, ad approvare con la più ungente sollecitudine.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25, devono essere presentate entro 120 giorni dalla data dell'avviso del Sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43 ».

Art. 2.

Le sanzioni previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, non si applicano qualora le dichiarazioni di cui all'articolo 27 della legge stessa siano state presentate oltre i 60 giorni dalla data dell'avviso del Sindaco di cui all'articolo 43 della legge medesima, ma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gaz*zetta Ufficiale della Repubblica italiana.